

MODALITA DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRASPARENZA

Il presente documento specifica le modalità di adempimento degli obblighi pubblicitari di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e le scelte effettuate in ordine alla interpretazione di alcune disposizioni del decreto medesimo e dell'allegato 1) alla deliberazione CIVIT n. 50/2013, in base alle FAQ pubblicate sul sito ANAC. e alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016.

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE (art. 4-bis)

L'art. 4-bis stabilisce per ogni pubblica amministrazione la pubblicazione dei "dati sui propri pagamenti", in relazione alla tipologia di spesa sostenuta (non meglio specificata), all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Con deliberazione 1310/2016 l'ANAC, fornisce alcune prime indicazioni ai fini della individuazione della tipologia di spesa sostenuta, suddividendo tra uscite correnti e uscite in conto capitale, da pubblicarsi mediante prospetto.

La prima pubblicazione del prospetto, in formato aperto CSV e ODT, riguarda il periodo 23.06.2016-31.12.2016.

I dati sui propri pagamenti vengono pubblicati nella sotto-sezione "Pagamenti dell'amministrazione", sotto-sezione "Dati sui pagamenti".

ORGANIZZAZIONE (art. 14)

L'art. 14, come modificato dal d.lgs. 97/2016, estende l'ambito di applicazione soggettiva della norma a tutti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale. Ciò premesso rimane invariato quanto precedentemente indicato in ordine alle modalità di pubblicazione, come di seguito.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi agli amministratori si osserva quanto delineato dall' ANAC con la deliberazione n. 241/2017.

Pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, di cui al comma 2 dell'art. 14, viene confermato che non riguarda la decorrenza dell'entrata in vigore dell'obbligo ma è riferito esclusivamente all'attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

Ambito soggettivo di applicazione la predetta deliberazione, con riferimento alle Province, indica, seppur a titolo meramente esemplificativo, tra gli organi di indirizzo politico, il Presidente della Provincia ed i Consiglieri provinciali.

Modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, lett. c):

- relativamente ai "compensi di qualsiasi natura connessi alla carica" non vi è pubblicazione del dato, per effetto dell'art. 1, comma 84, della L. n. 56/2014 (come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. f-bis) del D.L. n. 90/2014), in base alla quale gli incarichi di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono esercitati a titolo gratuito;
- per quanto concerne i dati relativi agli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, per effetto della disposizione di cui al precitato art. 1, comma 84, della L. n. 56/2014, gli stessi sono quelli relativi all'applicazione degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 267/2000. La pubblicazione decorre da ottobre 2013, relativamente al Presidente ed al Vice-Presidente. La pubblicazione specifica l'anno in cui sono stati effettuati i viaggi di servizio e le missioni, indicato come anno di competenza. L'aggiornamento dei dati viene effettuato con cadenza trimestrale.

Non sono da ricomprensere tra i dati da pubblicare i rimborsi effettuati dall'ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all'art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, lett. d):

Per "privati" si intendono le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato.

Non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione sugli enti pubblici o privati cui si riferisce la norma. Costituiscono oggetto di pubblicazione:

- tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita;
- sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

Modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, lett. e):

Per “altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica” si intendono (vedi FAQ ANAC n. 5.18) anche quelli svolti in qualità di libero professionista laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica (ad es. gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc.).

Modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, lett. f):

La succitata deliberazione ANAC conferma che l'onere di produzione delle dichiarazioni ivi previste è posto in carico al titolare dell'incarico politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove vi consentano. Per consentire l'adempimento dell'obbligo vengono utilizzati idonei fac-simili di dichiarazione per i soggetti interessati, ivi compresi il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado.

In analogia a quanto previsto dall'ANAC con la FAQ trasparenza n. 4.2, relativamente al caso delle Unioni dei Comuni, al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di cui alla lettera f) viene garantita da link che dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia conduce ai documenti ed ai dati già pubblicati alle corrispondenti sezioni di amministrazione trasparente dei singoli Comuni.

I dati relativi ad importi vengono rappresentati in tabelle mentre gli atti, il curriculum e le dichiarazioni vengono pubblicati in formato PDF.

Ai fini della pubblicazione del dato relativo alla situazione reddituale, in tabella, la norma non specifica quale sia il dato da pubblicare né l'A.N.A.C. lo ha precisato con la deliberazione n. 144/2014. Si ritiene, nel rispetto del principio di tutela della privacy, di non pubblicare la dichiarazione dei redditi, in quanto potenzialmente rivelatrice di dati sensibili, ma unicamente il dato estrapolato relativo al solo reddito complessivo, riferito ai soggetti di cui sopra.

L'ANAC, infine, con la citata deliberazione 144/2014, precisa che, con riferimento al comma 2, dell'art. 14 di cui trattasi, per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” si intendono la dichiarazione relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società.

CONSULENTI E COLLABORATORI (art. 15)

In questa sezione l'adempimento degli obblighi pubblicitari riguarda gli incarichi di collaborazione, conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Per “compensi” comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza e collaborazione, si intende l'importo di affidamento comprensivo di contributi ed IVA (vedi FAQ ANAC n. 6.4).

Con riferimento alla “durata dell'incarico” viene indicata, possibilmente, la data di inizio e data di fine incarico. Ove non possibile la durata viene espressa in mesi/anni.

Con riferimento “all'ammontare erogato”, dalla lettura del secondo comma si rileva una contraddizione in termini in quanto è richiesta, da un lato, la pubblicazione dell'ammontare erogato quale condizione per la liquidazione del compenso e, dall'altro, la pubblicazione del compenso dell'incarico. Per risolvere il problema la tabella indica sia il dato del compenso dell'incarico sia il dato dell'ammontare erogato, che diventa suscettibile di successivi aggiornamenti.

Incarichi rientranti nell'obbligo di pubblicazione.

Sulla base delle FAQ, pubblicate dall'ANAC, sul proprio sito, rientrano nel campo di applicazione anche i seguenti incarichi:

- conferiti per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie;
- a titolo gratuito;
- di componente del Collegio di Revisore dei Conti;
- di commissari esterni membri di commissioni concorsuali;

Incarichi esclusi dall'obbligo di pubblicazione.

Stante la tipologia di informazioni richieste per la pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza si ritengono esclusi dall'obbligo di pubblicazione dell'art. 15 gli incarichi :

- riconducibili al contratto di appalto di servizi;
- conferiti o autorizzati dalla Provincia ai propri dipendenti;
- per i quali l'Ente provvede formalmente all'affidamento dell'incarico ma il nominativo è indicato da altro soggetto in virtù di convenzione o norma di legge e la Provincia non corrisponde all'incaricato alcun compenso;
- per i quali sono adottati provvedimenti di maggiore spesa o ulteriore finanziamento di

incarichi già formalmente conferiti e pubblicati, semprechè non comportino una estensione del precedente incarico.

L'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, di cui all'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001

Il contesto dell'art. 53, in cui si inserisce il comma 14, è quello della incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici. Il comma 14, modificato dalla L. n. 192/1990, stabilisce la pubblicazione dell'attestazione di verifica di assenza di interessi con riferimento ad ogni incarico attribuito dall'Ente. Per soddisfare tale obbligo, che si lega agli obblighi di pubblicità dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati predisposti due modelli di dichiarazione, l'uno (dichiarazione art. 15) reso dal soggetto esterno in sede di partecipazione ad una procedura comparativa per l'affidamento di un incarico e, l'altro, relativo all'attestazione di verifica di cui trattasi (attestazione art. 53). Sia la dichiarazione sia l'attestazione sono oggetto di pubblicazione in questa sezione.

PERSONALE (artt. 14, 16, 17, 21)

Incarichi dirigenziali - Art. 14, comma 1, lett. f), comma 1-bis e comma 1-ter.

La novella del d.lgs. 97/2016 estende ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, gli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di incarichi politici.

Ne consegue che anche i dirigenti sono soggetti alle pubblicazioni delle dichiarazioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della L. n. 441/1982.

L'ANAC con delibera n. 241/2017 ha adottato le Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis del D.Lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso decreto legislativo anche è per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali (ministeriali) previsti dall'art. 19, comi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001.

Con l'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 162 del 31.12.2019, viene stabilito che, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2 -bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Posizioni organizzative con delega di funzioni dirigenziali - Art. 14, comma 1-quinquies.

Ai titolari di incarichi dirigenziali sono parificati i titolari di posizione organizzativa cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, che, pertanto, sono soggetti allo stesso regime di pubblicazione.

Costo del personale e dotazione organica - Art. 16, commi 1 e 2.

Quanto al tempo di adempimento dell'obbligo di pubblicazione del conto annuale del personale dell'anno precedente e delle relative spese sostenute si precisa che lo stesso viene assolto a seguito dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. (vedi FAQ ANAC n. 7.2)

All'interno del conto annuale sono contenute le tabelle relative alla dotazione organica con tutte le specificazioni richieste dalla disposizione.

Incarichi conferiti a dipendenti pubblici - Art. 18.

Sono oggetto di pubblicazione anche gli incarichi conferiti per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici. (vedi FAQ ANAC n. 8.3)

BANDI DI CONCORSO (art. 19)

L'art. 19, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 145 della L. 160/2019, prevede la pubblicazione:

- dei bandi di concorso per il reclutamento del personale (i bandi devono rimanere rintracciabili per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione);
- dei criteri di valutazione della Commissione;
- delle tracce scritte (da pubblicarsi dopo lo svolgimento delle prove d'esame);
- le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

PERFORMANCE (artt. 10 e 20)

Art. 10, comma 8. Per questo Ente :

- il Piano della performance è costituito dal Piano Esecutivo di Gestione e dalle schede previsionali di rilevazione del "Risultato di Settore", approvati annualmente dal Presidente della Provincia;
- la Relazione sulla performance è costituita dalla rilevazione a consuntivo del Risultato di Settore, approvato annualmente dal Presidente della Provincia.

Art. 20, commi 1 e 2.

- I dati relativi ai premi collegati alla performance vengono resi in formato tabellare ed in forma aggregata.
- Sono pubblicati i provvedimenti di approvazione: dei criteri per la rilevazione del "Risultato di Settore"; dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti e quelli del Segretario generale.

ENTI CONTROLLATI (art. 22)

Comma 1, lett. c):

Il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato. (vedi FAQ ANAC n. 10.5)

Comma 1, lett. D-bis)

Introdotta dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce la pubblicazione dei provvedimenti in materia di:

- costituzione di società a partecipazione pubblica;
- acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alienazioni di partecipazioni sociali.

Comma 2:

Con riferimento ai rappresentanti della Provincia negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, secondo l'interpretazione ANAC (vedi FAQ ANAC n. 10.8) si fa luogo alla pubblicazione del nome e cognome dei medesimi.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 la locuzione "*incarichi di amministratore dell'ente*" si intende riferita a tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'ente e non solamente agli amministratori muniti del potere di rappresentanza. Il trattamento economico complessivo è pubblicato con riferimento a ciascuno degli amministratori, stante l'obbligo di comunicazione dei medesimi ai sensi dell'art. 47, comma 2.

I suddetti dati sono oggetto di aggiornamento alla data del 1° luglio dell'anno successivo e pubblicati entro la fine del medesimo anno.

Ulteriori provvedimenti da pubblicare

L'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/2016, stabilisce la pubblicazione, da parte dell'Amministrazione titolare di partecipazione di controllo in società pubbliche, dei seguenti provvedimenti:

- di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle del personale delle società in controllo pubblico;
- dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle amministrazioni pubbliche.

PROVVEDIMENTI (art. 23)

In base all'intesa in conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali n. 79/CU del 24 luglio 2013, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, è limitata ai soli provvedimenti conclusivi dei procedimenti di seguito indicati:

Scelta del contraente

Si ritiene opportuno uniformare la codifica relativa alla modalità di selezione prescelta a quella già individuata dall'A.V.C.P. per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

Accordi

Per quanto attiene agli “accordi” stipulati dalla Provincia con altre P.A. o con soggetti privati sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti (nella forma delle delibere o delle determine) che approvano gli schemi di accordi/convenzioni, in quanto la norma ha ad oggetto provvedimenti amministrativi. Tra gli accordi rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d'intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro. (vedi FAQ ANAC n. 11.2)

La pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti in formato tabellare, per effetto dell'abrogazione di talune disposizioni dell'articolo in parola, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, viene rimaneggiata, da un lato, non pubblicando più le autorizzazioni e concessioni ed i concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressione di carriera e, dall'altro lato, non valorizzando i campi delle colonne relative alla spesa prevista e ai documenti collegati.

La scelta di mantenere l'attuale formato, nella sua interezza, deriva dalla necessità di assolvere l'obbligo di mantenere la durata ordinaria della pubblicazione per i cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

BANDI DI GARA E CONTRATTI (art. 37)

Nel corso del 2016 è stato operato il restyling della sezione per facilitarne l'accesso e la fruibilità da parte degli utenti. La sezione distingue tra le procedure proprie della Provincia e quelle poste in essere come Stazione appaltante. A sua volta le procedure di gara sono state distinte tra lavori, forniture e servizi.

Successivamente al d.lgs. 97/2016, si è provveduto ad adeguare la sezione con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 29 e 163 del d.lgs. 50/2016.

La sezione comprende le seguenti pubblicazioni:

Dati art. 1, comma 32, L. 190/2012 (in aderenza alle indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 39 del 20.01.2016). Sulla base dei chiarimenti dell'Autorità:

- per “*elenco degli operatori invitati a presentare offerta*” si intende: in caso di procedura aperta, tutti i partecipanti alla gara; in caso di procedura ristretta, tutti i soggetti invitati alla medesima;
- per “*tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura*” si intende far riferimento alla data di effettivo inizio del lavoro/fornitura/servizio e alla data di ultimazione, da valorizzare all'effettivo conseguimento;
- per “*importo delle somme liquidate*”, si intende l'importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto. Per effetto della modifica introdotta dalla deliberazione 39/2016, il riferimento alle somme liquidate, diversamente da quanto precedentemente indicato con il Comunicato del Presidente ANAC del 13.06.2013, gli uffici debbono fare riferimento alla fase tecnico-amministrativa di liquidazione degli importi che, come noto, precede l'ordine di pagamento.
- *Acquisti tramite MEPA* - costituisce esso stesso procedimento di scelta del contraente ed i relativi dati devono essere compresi nelle tabelle da pubblicare. (FAQ ANAC 17.2)

Determinazioni di affidamento diretto;

Procedure di somma urgenza;

Atti di programmazione delle opere pubbliche;

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

Protocollo di legalità

Tutti gli atti delle procedure di gara all'interno di ciascuna procedura di gara (verbali commissione, provvedimento di ammissione esclusione, aggiudicazione).

SOVVENZIONI, CONVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

(artt. 26 e 27)

Quando pubblicare

Coerentemente con le indicazioni date dalla CiVIT con la deliberazione n. 59 del 15 luglio 2013, nella presente sezione sono pubblicati gli atti con i quali l'Amministrazione dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque gli atti di concessione di tutti i vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati (non legati ad una controprestazione del concessionario verso la pubblica amministrazione concedente).

Considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio. (FAQ ANAC n. 13.7)

Aspetti interpretativi

- La locuzione vantaggi economici "di qualunque genere" si riferisce anche alle agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. (vedi FAQ ANAC n. 13.1).
- Nei casi in cui, nel corso dell'anno solare, siano disposte più attribuzioni economiche a favore del medesimo beneficiario che complessivamente comportano il superamento della soglia dei 1.000 euro, si provvede tempestivamente alla pubblicazione dell'atto che determina il superamento della soglia suddetta procedendo, contestualmente, anche alla pubblicazione degli atti precedentemente adottati che hanno concorso al superamento della soglia medesima.
- Con riferimento alle fattispecie c.d. a "formazione progressiva", ossia nei casi in cui ci si trovi di fronte ad un atto di impegno generico, non essendo possibile inserire nel provvedimento che dispone la concessione del vantaggio economico il beneficiario o l'importo, si procede alla pubblicazione dell'atto successivo che individua il beneficiario e precisa l'importo.
- In presenza di atti di concessione di contributi/sussidi/vantaggi economici nei confronti di una pluralità di beneficiari con indicazione di un unico importo cumulativo, si procede tempestivamente alla pubblicazione dell'atto con riferimento a ciascun beneficiario rinviando la pubblicazione del dato relativo alla "spesa presunta" all'adozione dell'atto che determina con precisione i singoli importi.
- Il dato relativo all' "importo del vantaggio economico corrisposto" si intende riferito agli importi effettivamente corrisposti a seguito dell'emissione del mandato di pagamento. Il dato è soggetto, pertanto, ad aggiornamento, nelle ipotesi in cui l'erogazione del contributo avvenga in più soluzioni nel corso dell'anno solare o di più anni (in quest'ultimo caso la pubblicazione viene reiterata nell'anno successivo con indicazione esclusivamente degli importi erogati nell'anno medesimo).
- In considerazione del fatto che l'art. 26, comma 3, attribuisce alla pubblicazione dell'atto di concessione, (così come delle altre informazioni richieste dall'art. 27), il valore di condizione legale di efficacia del provvedimento medesimo, si procede alla pubblicazione degli atti di concessione adottati a far data dal 20 aprile 2013.

Competenza di più amministrazioni

Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari vantaggi economici coinvolge l'Ente ed altre amministrazioni, la competenza alla pubblicazione dell'atto è di questo Ente solo nel caso vi sia la competenza ad emettere il provvedimento finale. (FAQ ANAC n. 13.9)

Modifica o revoca dell'atto di concessione

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. (FAQ ANAC n. 13.10)

Limiti alla pubblicazione delle informazioni

Con nota del responsabile della trasparenza n. 77208 di prot. del 2.05.2013, è stata data disposizione sulla non ostensibilità dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie dei

provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale dei medesimi.

Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'Ente a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
- gettoni di presenza attribuiti a componenti eterni per la partecipazione ad organi collegiali.

All'interno della sezione è, inoltre, operato un rinvio, tramite link, alla sezione dedicata all' "Amministrazione aperta" di cui all'abrogato art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Abrogazioni: l'art. 43 del D.Lgs. 97/2016 ha abrogato l'art. 1 del D.P.R. 118/2000 che disponeva l'istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze economiche, obbligo da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27.

BILANCI (art. 29)

Si dà luogo alla pubblicazione:

- del Bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, del Bilancio Consuntivo e dei relativi allegati nonché prospetto di cui all'art. 6 della L. n. 67/1987. I dati di bilancio vengono altresì pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata e con rappresentazioni grafiche;
- dei dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi, in formato tabellare aperto CSV e in formato PDF, entro trenta giorni dall'approvazione dei predetti bilanci, ai sensi del D.P.C.M. 22.9.2014, come modificato dal D.M. 29.4.2016;
- del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e del Decreto Ministro Interno 22.12.2015. La prima applicazione, per gli Enti locali, è riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO (art. 30)

La norma stabilisce la pubblicazione delle informazioni relative agli immobili posseduti (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento). Le informazioni vengono rese in formato tabellare contenente gli identificativi catastali.

CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 31)

La norma, profondamente modificata dal D.Lgs. 97/16, stabilisce la pubblicazione :

1. degli atti conclusivi adottati dagli OIV. L'adempimento avviene mediante pubblicazione dei seguenti documenti, come da deliberazione ANAC 1310/2016:
 - a) relazione annuale sullo stato di funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e della integrità dei controlli interni, di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009;
 - b) la validazione, di cui all'art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. 150/2009 della relazione sulla performance (di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009). L'adempimento avviene mediante link alla sottosezione "Performance", ulteriore sottosezione "Relazione sulla performance" ove sono pubblicati i documenti di cui trattasi
 - c) attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009;
 - d) altri atti.
2. della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio e al conto consuntivo. L'adempimento avviene mediante link alla sottosezione "Bilancio preventivo e consuntivo" ove sono pubblicati i documenti di cui trattasi;

3. i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti sull'organizzazione e sull'attività di amministrazione.

SERVIZI EROGATI (art. 32)

L'ANAC, in diffonimità alla tesi sulla non applicabilità dell'art. 32 agli Enti locali, a motivo dell'espresso riferimento all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 279/1997 (che riguarda la riforma dello Stato) ne sostiene l'applicabilità.

L'ANAC precisa che per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell'approvazione di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell'art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica. (FAQ ANAC n. 15.2).

Nella compilazione della sotto-sezione 2 “Costi contabilizzati” si fa riferimento alla pubblicazione dei costi aggregati contabilizzati nel rendiconto della Provincia, in quanto gli Enti Locali, al momento, non sono obbligatoriamente tenuti ad applicare il sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, disciplinato dal Titolo II del D. Lgs. 279/1999.

Servizi online, viene operato un reinvio mediante link alle pagine web dedicate ai servizi medesimi.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 33)

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. Del D.P.C.M. 22 settembre 2014, si procede alla pubblicazione dei sottoindicati indicatori concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione:

- a) indicatore annuale, come modificato dal d.lgs. 97/2016, da intendersi come indicatore dei propri tempi medi di pagamento, da pubblicarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b) indicatore trimestrale, a decorrere dall'anno 2015, da pubblicarsi entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre.

Gli indicatori vengono pubblicati in formato tabellare aperto CSV e in formato PDF, entro trenta giorni dalla approvazione dei predetti bilanci.

L'articolo, come modificato dal d.lgs. 97/2016, introduce l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici (intendendosi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, ivi inclusi i singoli professionisti).

OPERE PUBBLICHE (art. 38)

Come indicato nella deliberazione ANAC 1310/2016:

- la pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche viene assolto mediante collegamento ipertestuale alla corrispondente sezione Bandi di gara e contratti;
- la pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche è rinviata in attesa dello schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con ANAC.

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (art. 39)

Per “atti di governo del territorio”, in assenza di una definizione codificata, si intendono tutti gli atti che costituiscono espressione delle attività di programmazione, di pianificazione, di regolazione volti a perseguire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

Rientrano in tali atti anche i Piani delle attività estrattive. (FAQ ANAC n. 19.5)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, non sono più oggetto di pubblicazione gli schemi di provvedimento, gli atti di adozione/approvazione dei Piani e dei relativi allegati tecnici.

INFORMAZIONI AMBIENTALI (art. 40)

Non si procede alla pubblicazione delle relazioni indicate nell'allegato 1) alla deliberazione CIVIT n. 50/2013 in quanto:

- la relazione sull'attuazione della legislazione ambientale non risulta di competenza provinciale;
- la relazione sullo stato dell'ambiente risulta di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Tuttavia, ai sensi della FAQ ANAC 19-bis.1, viene inserita una sotto-sezione di secondo livello denominata “Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio”, contenente un link alla pagina del sito

istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA (art. 42)

La norma prevede la pubblicazione :

- dei provvedimenti contingibili ed urgenti;
- ed in generale, provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

Il provvedimento, sia esso ordinanza del Dirigente o Decreto del Presidente, viene pubblicato in formato PDF/A.